



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## **Stagione Sportiva 2024-2025**

### **Comunicato Ufficiale N. 291 del 28/02/2025**

#### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

#### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**77) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI LAINO AUGUSTO E LOMBARDI FABIO FINO AL 28/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.54 SGS DEL 5/12/2024**  
**(Gara: OLIMPUS TIBURTINA VALLEY – FOOTBALL CLUB SSD ARL del 24/11/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
visto il Comunicato Ufficiale n. 54 del 5.12.2024 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND;  
valutati gli atti del fascicolo, ritiene che il reclamo della società Olympus Tiburtina Valley possa essere accolto in relazione alla squalifica a carico dei dirigenti Sig.ri Lombardi Fabio e Laino Augusto ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo ad oggetto riducendo le squalifiche a carico dei ricorrenti, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti al direttore di gara, così pure l'attuazione da parte dei dirigenti di una condotta irraguardosa simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti dell'arbitro.

Allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente repressibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, che avrebbe dovuto impedire o quantomeno evitare il persistere di tali comportamenti.

La Corte riconosce l'aggressione verbale offensiva al Sig. Arbitro, ma quest'ultime espressioni non sono considerate palesemente di portata gravemente minacciosa lesivi del decoro la dignità od onore del destinatario piuttosto mero dissenso motivato dalle decisioni arbitrali espresso in termini poco misurati.

La Corte riduce così la sanzione irrogata dal giudice di prime cure, con C.U. n.54 del 5 dicembre 2024.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico dei dirigenti Laino Augusto e Lombardi Fabio al 31/01/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**106) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LEDESMA ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE MASTRIA MARTHA PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.118 SGS DEL 2/01/2025**

**(Gara: LEDESMA ACADEMY – JEM S SOCCER ACADEMY ARL del 22/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il Comunicato Ufficiale n.118 del 02.01.2025 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND; valutati gli atti del fascicolo, ritiene di accogliere il reclamo della società Ledesma Academy parzialmente, in relazione alla squalifica a carico della calciatrice Sig.ra Mastria Martha.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto, riducendo la squalifica a carico della ricorrente giocatrice, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali, quale tra gli altri anche l'audizione dell'Arbitro della sez. Aia di Roma 1, Sig. Reale Grillo Edoardo, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti della calciatrice nei confronti del direttore di gara, così pure l'attuazione della stessa di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti del dirigente stesso.

Allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprimibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro Reale Grillo Edoardo, che in merito ai fatti accaduti, così come da verbale depositato in atti, a domanda risponde alla Corte che dopo e solo dopo aver subito la spinta si gira e vede la calciatrice sig.ra Mastria, che si allontanava e che questa fosse la più vicina a lui sul campo.

Dunque, non la vede spingerlo e lo stesso non dà certezza alla Corte nella deposizione, che sia proprio la giocatrice ad agire in tal senso spingendolo poiché non l'ha vista spingerlo, ma solo dopo essersi girato, pertanto solo dopo aver sentito la spinta, constatava la sua presenza nelle vicinanze, senza dare certezza alcuna a questo organo giudicante sulla responsabilità del gesto ascrivibile alla stessa.

La Corte riduce così la sanzione irrogata con C.U. n.118 del 02.01.2025.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Mastri Martha a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

**132) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATHLETIC SOCCER ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'IGNAZIO GIUSEPPE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 22/01/2025**  
**(Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – VALLE DEL PESCHIERA del 19/01/2025 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025**

La Athletic Soccer Academy impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Giuseppe D'Ignazio, per aver tentato di compiere atti di violenza verso un calciatore della squadra avversaria ed aver rivolto, frase gravemente offensiva all'indirizzo dell'arbitro dopo la notifica del provvedimento di espulsione; veniva portato fuori il terreno di gioco, solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra.

La Società reclamante, nel proprio atto difensivo, sosteneva che il proprio calciatore era stato aggredito da un calciatore avversario e per tale motivo aveva cercato, unicamente, di allontanarlo da sé, ma senza tentare di afferrarlo per il collo; negava, invece di aver proferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara; chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 06/02/2025, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, nonché il calciatore stesso, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale emerge che il Sig. Giuseppe D'Ignazio, durante un'azione di gioco, andava testa a testa con un calciatore avversario, tentando di prenderlo per il collo; alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva frase gravemente offensiva al direttore di gara (che c...fai handicappato) e veniva trascinato fuori a forza dai propri compagni di squadra.

Questa Corte, alla luce di ciò, ritiene che la condotta tenuta dal calciatore D'Ignazio, prima nei confronti del calciatore avversario e dopo verso il direttore di gara, sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S..

Per tutto quanto detto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

**139) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI ZAGAROLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PELOSI CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 C5 DEL 28/01/2025**

**(Gara: CITTA DI ZAGAROLO – FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. del 25/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025**

Con reclamo ritualmente notificato, la Società Città di Zagarolo ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 193 C5 del 28/01/2025 con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Pelosi Christian per 5 gare effettive, in quanto "Espulso per doppia ammonizione rivolgeva espressioni offensive all'arbitro, reiterando il proprio comportamento mentre usciva dal recinto di gioco. (Art. 36 comma I lett. a CGS)".

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante, nel comprendere che la partita fosse molto accesa e che la gestione della gara fosse impegnativa, riteneva, tuttavia, di essere stata ingiustamente danneggiata dall'ammonizione del giocatore Pelosi.

Insisteva, quindi, per una sensibile riduzione della squalifica di almeno tre giornate, considerando che il calciatore ha già scontato due turni di squalifica.

Nella riunione del 13/02/2025, svoltasi con modalità a distanza, era presente il sig. Riccomagno Marco, n.q. di Presidente della reclamante, il quale preliminarmente chiedeva l'accoglimento della prova video trasmessa con il reclamo.

Dichiarava che la partita era stata accesa, ma che si era svolta regolarmente.

Aggiungeva che *"la protesta del sig. Pelosi è avvenuta dopo aver ricevuto il cartellino giallo, nonostante lui fosse scivolato ed inciampato, senza commettere alcun fallo nei confronti del calciatore avversario. Il Pelosi non è stato allontanato da nessuno. Si è allontanato da solo, senza inveire con nessuno, né indirizzarsi verso l'arbitro con tono aggressivo. Per questo motivo, pensavamo sarebbe stato sanzionato con una squalifica per doppia ammonizione. Si evidenzia che il ragazzo ha già scontato tre gare, poiché in quella settimana c'era un turno infrasettimanale. Tutto quello scritto dall'arbitro è falso, in quanto nulla di tutto ciò è successo. Sicuramente in maniera animata il ragazzo avrà chiesto all'arbitro spiegazioni in merito al cartellino ricevuto, ma niente di più. Mentre si allontana ha solo chiesto al secondo arbitro se lui aveva visto i fatti, per avere spiegazione sul cartellino. Il sig. Pelosi dichiara che non è sua usanza rivolgere quelle frasi all'arbitro; non ritiene di essere stato irrispettoso nei confronti dell'arbitro, ma stava solo protestando visto il momento e la trance agonistica"*.

A ben vedere, le argomentazioni addotte dalla Società a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico del calciatore non possono ritenersi assumibili.

A tale riguardo, richiamando la disposizione di cui all'art. 61 c.1 C.G.S., a tenore della quale *"i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*, giova evidenziare come la valenza probatoria attribuita dal C.G.S. a siffatti documenti debba intendersi in senso pressoché assoluto.

Dalla suindicata norma, espressione del c.d. principio di primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio, consegue, invero, che i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l'opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (cfr CSA– Sezioni

Unite - 2015/2016 n. 114).

Come noto, i sopra richiamati documenti sono contestabili solo per intrinseche ed oggettive contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza, o nei casi di asseriti errori di persona (mediante prova per immagini-video ex artt. 58 e 61 C.G.S.), con possibilità, per l'organo giudicante, di chiedere all'arbitro chiarimenti e/o un supplemento di verbale, non anche di disporre, sulla scorta di mere controdeduzioni, istanze e/o allegazioni di dichiarazioni di segno contrario, offerte dalla reclamante, ulteriori attività istruttorie al fine di ricercare elementi volti a confutare e/o verificare il contenuto dei su indicati atti ufficiali (cfr. CGF – 2011/2012 n.242).

Di talché, la prova testimoniale richiesta dalla reclamante nella fattispecie de qua non può essere ammessa; né tantomeno è emersa, in seno al Collegio, la necessità di richiedere chiarimenti al direttore di gara, non essendo stato individuato alcun elemento di illogicità e/o contraddittorietà idoneo a minare la fede privilegiata del referto arbitrale e del supplemento di rapporto.

Tanto precisato, si rileva che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irrigoardose nei confronti degli ufficiali di gara.

Infatti, l'attuale formulazione dell'art. 36 del C.G.S., al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrigoardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Nel caso di specie si fa osservare che - come si legge dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova - al calciatore Pelosi Christian, oltre alla sanzione per la condotta irrigoardosa per 4 gare nei confronti del Direttore di gara, va applicata anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell'espulsione inflittagli dall'Arbitro.

Ne consegue che la reclamata squalifica per 5 gare risulta, in effetti, del tutto congrua e in linea con le condotte tenute dal calciatore nel corso dell'incontro per cui è procedimento.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**148) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISTILLUCCI PIERO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025**

**(Gara: SPORTING ANIENE – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 26/01/2025 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società D.Pino Puglisi Nettuno II;  
esaminati gli atti ufficiali;  
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 5 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, nel caso di richiesta dei documenti ufficiali devono essere depositate entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.  
Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 5 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**149) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ETRURIANS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IACOVELLA DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025**

**(Gara: ETRURIANS – ATLETICO S.M.CALCIO del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025**

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, già espulso, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 28 febbraio 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato